

La ripartizione dell'attivo

Dott.ssa Paola Dell'Antico
Dottore Commercialista ODCEC Pisa
Pisa, 05.12.2022

Riparto

artt. 220-232 CCII (artt. 110-117 L.F.)

- Riparto parziale (art. 220, comma 1, CCII)



ogni 4 mesi a partire dalla data di esecutività dello stato passivo, (o nel diverso termine stabilito dal G.D.) il curatore trasmette a tutti i creditori un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura

- Riparto finale (art. 232, comma 1, CCII)



Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Procedimento di ripartizione

art.220 CCII (art. 110 c. 1 L.F.)

Novità del CCI

- ▶ Il curatore **trasmette a tutti i creditori**, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, il prospetto delle somme disponibili ed eventualmente il progetto di ripartizione, qualora l'entità del passivo accertato consenta **una ripartizione in misura apprezzabile**.
- ▶ Al curatore viene affidata maggiore autonomia (e responsabilità) nel comunicare direttamente ai creditori il piano parziale, senza la preventiva verifica del giudice delegato, con evidente velocizzazione di questa fase distributiva. Il giudice dovrà intervenire solo in caso di reclamo da parte del creditore.
- ▶ Il comma 6 aggiunge che costituisce giusta causa di revoca del curatore il mancato rispetto dell'obbligo di presentazione di un progetto di ripartizione, in presenza di somme disponibili per la ripartizione.

art.220 CCII (art. 110 c. 1 L.F)

Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.

Comma 2

Nel caso in cui siano **in corso giudizi di cui all'articolo 206**, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme **immediatamente ripartibili** nonché le somme ripartibili soltanto **previa consegna di una fideiussione autonoma**, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.

Tribunale di Modena 03.04.2017

Il novellato art. 110, comma 1, legge fall., prevede che il curatore, nel disporre i riparti parziali, "riservi" le somme per le spese di procedura e per il resto individui le somme immediatamente ripartibili e quelle ripartibili ai creditori opponenti solo previo rilascio di una fideiussione a garanzia della restituzione di quanto ripartito in eccesso all'esito dei giudizi di cui all'art. 98 legge fall.

La lettura che si deve dare di tale norma è che, **laddove il creditore opponente si possa collocare utilmente all'esito favorevole dell'opposizione nel riparto parziale delle liquidità disponibili (al netto, cioè, delle sole spese di procedura previste), gli deve essere data la possibilità di ottenere anticipatamente l'assegnazione delle somme previo rilascio di idonea garanzia di restituzione.**

Il quarto periodo del citato primo comma, ove prescrive che ai creditori "che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'art. 98", si applichi la disposizione di cui al periodo precedente, **deve, invece, essere interpretato nel senso che il legislatore abbia voluto introdurre un obbligo di accantonamento in favore di coloro che abbiano anche soltanto un giudizio di opposizione in corso in primo grado e ciò a prescindere da ogni delibazione circa la fondatezza o meno della pretesa.**

Tribunale di Catania 29.07.2020

Alla luce della nuova formulazione dell'art.110, primo comma, ultimi due periodi, L.F., come risultante dalla modifica di cui alla legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, si deve ritenere che il curatore debba, in sede di predisposizione periodica del piano di riparto delle somme disponibili, **tener conto delle eventuali opposizioni allo stato passivo e debba dunque indicare, nel piano medesimo, le somme immediatamente ripartibili, distinguendo quelle destinate ai creditori già ammessi da quelle destinate ai creditori non ammessi che abbiano proposto opposizione ex art. 98 L.F. e che prestino all'uopo una adeguata fideiussione a prima richiesta idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che dovessero risultate ripartite in eccesso.** Sempre alla luce di quella disposizione, volta a consentire lo svincolo immediato di somme che altrimenti rimarrebbero “ferme” in quanto da provvisoriamente accantonarsi, si deve altresì ritenere **che, laddove quelli stessi creditori oppositori non provvedano a prestare fideiussione, il curatore possa procedere da subito al loro riparto a favore dei creditori già ammessi che avrebbero diritto a ricevere somme (o somme ulteriori), se i crediti oggetto di controversia (o già oggetto di accantonamento in occasione di precedenti riparti) risultassero alla fine insussistenti; ciò però a condizione che quelli stessi creditori siano a loro volta disponibili a presentare analoga fideiussione.**

Ordine di distribuzione delle somme

art.221 CCII (art. 111 c. 1 L.F.)

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

a) per il pagamento dei crediti prededucibili;

b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera *b)*, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;

d) per il pagamento dei crediti postergati.

Riparto parziale

art. 227 CCII (art. 113 L.F.)

Non possono superare l'80% delle somme disponibili

Accantonamenti

- ▶ creditori **ammessi** con riserva;
- ▶ Creditori **opponenti** a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- ▶ Creditori oppositori la cui domanda è stata **accolta** ma la sentenza non è passata in giudicato;
- ▶ Creditori nei confronti dei quali sono state **promossi** giudizi di impugnazione e/o revocazione del credito;
- ▶ Le **somme necessarie** per il funzionamento della procedura e per le spese di procedura la cui entità può influire sulle somme concretamente ripartibili, nel senso che, ove necessario, le somme ripartibili possono essere ridotte rispetto all'80% delle somme disponibili.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme **ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi** e non ancora passati in giudicato.

Non hanno diritto ad un accantonamento specifico:

- ▶ **I creditori esclusi dallo stato passivo e che hanno fatto opposizione**, fatta eccezione per quelli a favore dei quali sono state disposte misure cautelari o per quelli che hanno ottenuto una sentenza favorevole seppur non passata in giudicato.
- ▶ **I creditori tardivi non ancora ammessi.**

CREDITORI TARDIVI

art. 225 e 226 CCII (art. 112 c. 1 e 101 c. 3 L.F.)

I creditori tardivi partecipano solo ai riparti successivi all'ammissione

- ▶ I creditori assistiti da cause di prelazione
- ▶ I creditori non assistiti da cause di prelazione solo a condizione che il ritardo non sia imputabile al creditore

nei riparti successivi alla loro ammissione percepiscono le quote che gli sarebbero spettate nei precedenti riparti (nei limiti delle disponibilità residue)

- ▶ Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Crediti ammessi con riserva
Art. 228 CCII (art. 113 bis c. 1 L.F)

Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, **il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto**, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Restituzione di somme rimesse

Art. 229 CCII (art. 114 L.F)

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto **non possono essere ripetuti**, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme rimesse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2018, n. 4729.

Nella vigenza del r.d. n. 267 del 1942 anteriormente alla riforma recata dal d.lgs. n. 5 del 2006, **l'efficacia solo endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere coordinata con il principio di intangibilità dei riparti dell'attivo**, eseguiti nel corso della procedura; tale principio soffre la sola eccezione contemplata espressamente dall'art. 114 l.fall., sicché se il comportamento del fallito in sede di predisposizione dello stato passivo non può pregiudicare le sue azioni una volta tornato "in bonis", tuttavia le ripartizioni che in base ad esso sono state eseguite nella procedura fallimentare non possono essere rimesse in discussione.

Appello Genova, 03 Aprile 1997

Poiché le ripartizioni già eseguite in forza di riparti divenuti definitivi sono immutabili, **i creditori che abbiano proposto opposizione allo stato passivo non possono chiedere la restituzione di quanto distribuito in precedenza, anche se ciò sia avvenuto in violazione della "*par condicio creditorum*", fatta eccezione per i casi di revocazione come previsto dall'art. 114, comma 2, l.fall.**

Ripartizione finale

Art. 232 CCII (art. 117 L.F)

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il Giudice Delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale il curatore non gode della stessa autonomia comunicativa ai creditori del progetto elaborato, priva del preventivo filtro del Giudice Delegato. Il riparto finale è e rimane un atto ordinato dal Giudice Delegato, su impulso del curatore.

Crediti sub iudice o sub condizione

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. **Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.**

Crediti *sub iudice* o *sub condizione*

- ▶ Crediti già ammessi ma impugnati o oggetto di domanda di revocazione
- ▶ Crediti già ammessi ma soggetti a condizione non ancora verificatasi
- ▶ Crediti che presuppongono la escussione di un debitore principale
- ▶ Crediti accertati con sentenza anteriore al fallimento ma impugnata dal curatore
- ▶ Crediti dell'opponente allo stato passivo qualora sia stata emessa sentenza favorevole al creditore, ancorché non definitiva, ovvero sia stato emesso un provvedimento cautelare
- ▶ Crediti (eventuali) di soggetti che abbiano versato somme al fallimento in base a sentenza non ancora passata in giudicato
- ▶ Ammessi con riserva ai sensi dell'art. 88 dpr 29.09.73 n. 602 in materia di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, per il caso di contestazione di crediti iscritti a ruolo

Crediti sub iudice o sub condizione

- ▶ Qualora si verifichi la condizione o il creditore sia vittorioso la somma accantonata verrà svincolata e versata al creditore stesso
- ▶ Nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole per il creditore la somma accantonata sarà oggetto di un riparto supplementare fra gli altri creditori

Conti speciali

Art. 223 CCII (art. 111 ter L.F.)

1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

RIPARTO PROCEDURA N.....			
	TOTALE	MASSA A_MOBILIARE	MASSA B_IMMOBILIARE
REALIZZO	150.000,00	50.000,00	100.000,00
RIPARTO SPESE GENERALI	100,00%	33,33%	66,67%

somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	10.000,00	3.333,33	6.666,67
SPESE IMMOBILIARI SPECIFICHE	3.000,00		3.000,00
SPESE MOBILIARI SPECIFICHE	2.000,00	2.000,00	
	15.000,00	5.333,33	9.666,67

Spese generali da imputarsi in proporzione a ciascuna massa.

PREDEDUZIONI	IMPORTO
Compenso curatore	10.000,00

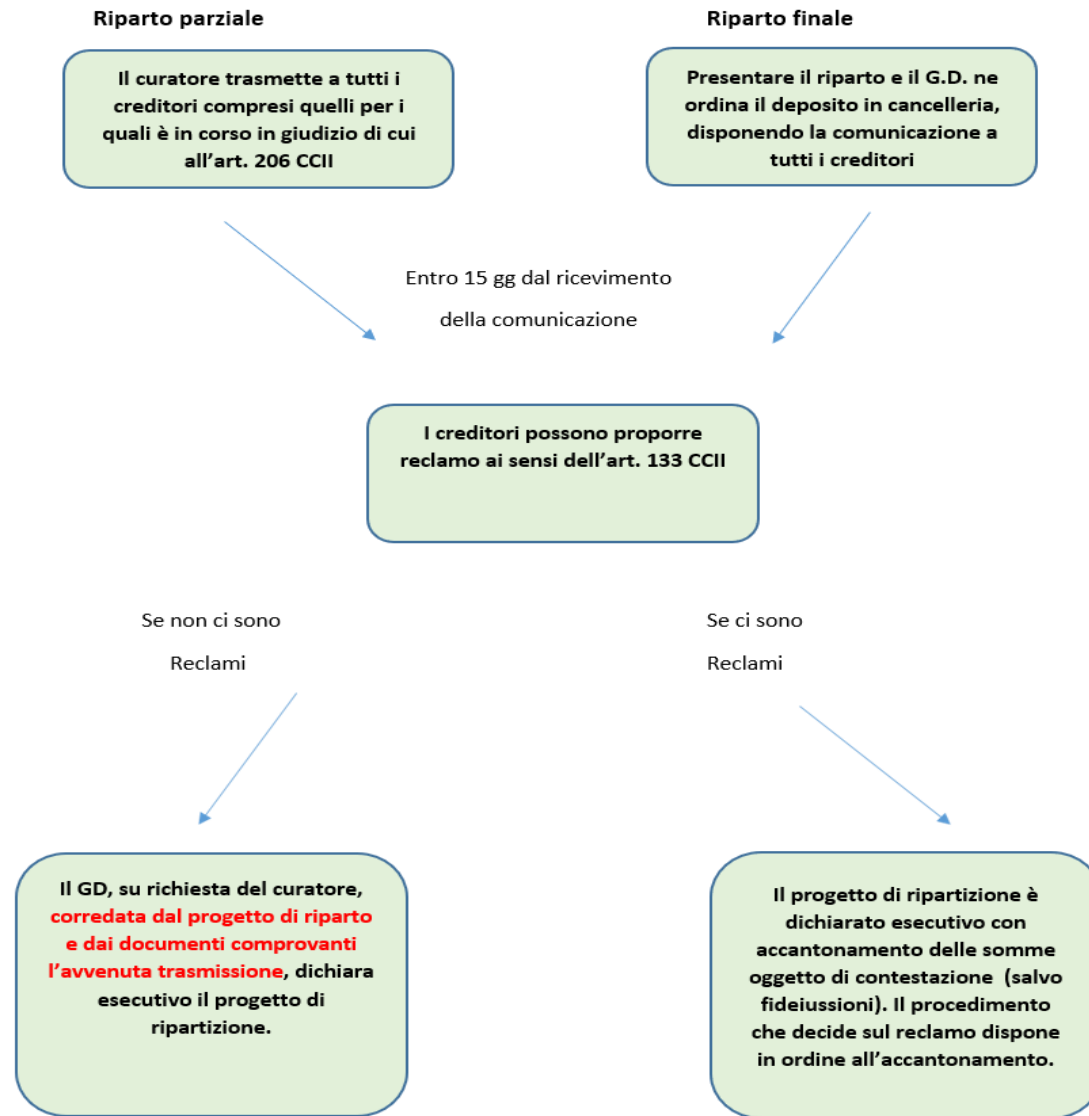
imputazione compenso in % alle masse	10.000,00	3.333,33	6.666,67
residuo da ripartire per masse	125.000,00	41.333,33	83.666,67

	INSINUAZIONE	interessi	PAGAMENTO	% SODDISFAZIONE
IPOTECARIO SU MASSE IMMOBILIARI				
Creditore Y	100.000,00	500,00	83.666,67	83,25%

PRIVILEGI SU MASSE MOBILIARI						
CREDITORE	IMPORTO AMMESSO	RIV. E INTERESSI	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DA PAGARE	RITENUTA	NETTO DA PAGARE
<i>Privilegi 2751 bis n. 1</i>						
A	€ 15.000,00	€ 100,00	68,43%	€ 10.333,33	€ 2.376,67	€ 7.956,67
B	€ 15.000,00	€ 100,00	68,43%	€ 10.333,33	€ 2.376,67	€ 7.956,67
C	€ 15.000,00	€ 100,00	68,43%	€ 10.333,33	€ 2.376,67	€ 7.956,67
D	€ 15.000,00	€ 100,00	68,43%	€ 10.333,33	€ 2.376,67	€ 7.956,67
	€ 60.000,00	€ 400,00	68,43%	€ 41.333,33	€ 9.506,67	€ 31.826,67

RIEPILOGO RIPARTO	
<i>Predeuzioni</i>	10.000,00
<i>ipotecario</i>	83.666,67
<i>priv 2751 bis n 1</i>	31.826,67
<i>Ritenute</i>	9.506,67
tot. Da ripartire	135.000,00

Iter di approvazione



Reclamo contro il progetto di riparto

- ▶ Il contenuto dell'impugnazione del reclamo non può avere ad oggetto né l'entità del credito né la sua qualificazione (privilegiato o chirografo), trattandosi di questioni che devono essere già definite nella fase di accertamento dello stato passivo.
- ▶ Le contestazioni possono riguardare:
 - ❖ La graduazione tra i privilegi
 - ❖ Gli accantonamenti ed il relativo importo
 - ❖ L'importo degli interessi
 - ❖ Le quote da attribuire ai creditori insinuati tardivamente
 - ❖ La quantificazione delle rivalutazioni

Pagamento ai creditori

Art. 230 CCII (art. 115 L.F.)

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, **unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione.** In questo caso, **il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.** Le stesse disposizioni si applicano in caso di **surrogazione del creditore.**

Creditori irreperibili

Art. 232 CCII (art. 117 L.F. c. 4 e 5)

4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. **Decorsi cinque anni dal deposito**, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, **se non richieste da altri creditori**, rimasti insoddisfatti, **sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato** per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.